

N. **RG NR**
N. **RG TRIBUNALE**
Inviato estratto al Pubblico Ministero
il:

N. ____/2015 RG Dep. Sentenze
IRREVOCABILE IL:
N. **Reg. Esecuz.**
N. **Campione Penale**
Redatta scheda il :



TRIBUNALE PENALE DI MILANO

SEZIONE X PENALE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, sezione DECIMA penale, nella persona del Giudice onorario, dr.ssa Maria Antonia Versace, all'udienza del 9/11/2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

, nata a _____ l' _____ ed elettivamente domiciliata in

Assistita e difesa dall'avv. _____, con studio in Milano, _____, difensore di fiducia

IMPUTATA

del reato di cui all'art. 189 commi 1 e 7 C.d.S., perché alla guida dell'autovettura Lancia Delta targata _____, avendo con la propria condotta di guida determinato un incidente stradale dal quale derivano lesioni a _____ non ottemperava all'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite.

Comesso in Milano il 16.12.2013

CONCLUSIONI

PAGATI € 8169
PER N° 7 COPIE
EX ART. 295 T.U. n. 115
MILANO, 28/01/16
IL CANCELLIERE

Le parti chiedono concordemente emettersi sentenza predibattimentale di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

FATTO E DIRITTO

Con decreto di citazione diretta del 25 novembre 2014, il PM in sede disponeva la chiamata a giudizio di _____ innanzi al Tribunale di Milano, in composizione monocratica, per rispondere del reato compiutamente ascritte in rubrica, fissando per la comparizioni delle parti l'udienza del giorno 8 giugno 2015.

Nel corso della prima udienza, dichiarata l'assenza dell'imputata ex artt. 420 bis, comma 2 c.p.p. così come modificato dall'art. 9 della legge 67/2014, e in presenza della persona offesa, _____, costituitasi parte civile, il difensore dell'imputata, preliminarmente, nell'evidenziare la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., chiedeva un rinvio al fine di consentire al medico dell'assicurazione del veicolo della parte civile di effettuare la visita alla medesima, per addivenire a una quantificazione e liquidazione del danno. Alla richiesta si associava parte civile e nulla opponeva il P.M.

Il Giudice rinviava il processo ad altra udienza, assegnando la trattazione del medesimo a codesto magistrato onorario.

All'udienza del 9 novembre 2015, in presenza dell'imputata e della parte civile e dei loro difensori di fiducia, parte civile, in via predibattimentale, documentava con documentazione acquisita dal Tribunale, l'avvenuto risarcimento dei danni nei confronti della stessa producendo i seguenti documenti: atto di transazione e quietanza di pagamento danni alla persona della RSA – Sun Insurance Office Ltd datato 6.11.2015; atto di quietanza di pagamento relativo all'indennità spettante alla parte civile a causa dell'infortunio occorso datato 9.11.2015; nonché altro atto di transazione relativo a un ulteriore risarcimento danni riconosciuto alla p.o., in aggiunta a quello dell'assicurazione dall'imputata, e accettato dalla medesima.

La parte civile presente in udienza faceva inserire a verbale che l'imputata si era scusata e che il giorno del sinistro entrambe erano molto spaventate, specificando altresì che l'imputata si era fermata e che ella ha iniziato a stare male solo dopo che _____ è andata via.

_____ e il difensore manifestavano inoltre di voler rinunciare alla costituzione di parte civile, che pertanto veniva revocata da codesto Tribunale.

Il P.M. e la difesa dell'imputata, nel ritenere sussistenti i presupposti per l'applicazione in specie della causa di non punibilità, chiedevano concordemente pronunciarsi in via predibattimentale, sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

Il Tribunale acquisito su concorde richiesta delle parti il fascicolo delle indagini e dava la parola alle parti che concludevano nei termini sopra riportati, e all'esito della fase deliberativa in camera di consiglio, leggeva pubblicamente il dispositivo della presente sentenza predibattimentale ex art. 469 c.p.p., riservandosi la stesura delle motivazioni in giorni sessantacinque, come consentito dal disposto dell'art. 544, 3° comma del codice di rito, atteso il carico di lavoro dell'Ufficio.

La concorde conclusione delle parti, che hanno chiesto la pronuncia di sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputata per la particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131 bis c.p., deve essere condivisa.

Dalla c.n.r. redatta dalla Polizia Locale di Milano in data 2.1.2014 (in cui sono allegati il verbale di contestazione del 16.12.2013; referto del pronto soccorso Ospedale Maggiore Policlinico di _____ verbale di identificazione e dichiarazione di domicilio della

prevenuta; verbale di sommarie informazioni rese da [redacted] in data 16.12.2013 alla
Polizia Locale; verbale di dichiarazioni rese da [redacted] in data 17.12.2013 alla Polizia
Locale; verbale di dichiarazioni rese da [redacted] in data 21.12.2013 alla Polizia
Locale; relazione incidente stradale), risulta che in data 16.12.2013, verso le ore 15,30, una
pattuglia appartenente a detto Comando interveniva in Piazza Missori n. 3 per dei rilievi di un
incidente stradale avvenuto verso le antecedenti ore 15,00, nel quale sono rimaste coinvolte la
vettura Fiat 500, targata [redacted], condotta da [redacted] e la vettura Lancia Delta targata
[redacted], condotta da [redacted]

In conseguenza del sinistro occorso risulta che [redacted] ha riportato delle lesioni, così
come constatate presso il Nosocomio Ospedale Maggiore Policlinico, ove veniva emessa una
prognosi di dieci giorni (cfr. c.n.r. del 2.1.2014 della Polizia locale e verbale di pronto soccorso
Ospedale Policlinico Maggiore, in atti).

La Polizia locale apprendeva sia da [redacted] che da [redacted] teste oculari,
che tra i due veicoli era avvenuto un tamponamento e che la conducente della Lancia Delta, a
seguito del sinistro, si era fermata a discutere dell'accaduto con la [redacted] e che poi si era
allontanata senza lasciare dati, sminuendo l'accaduto e il malessere lamentato dalla [redacted] (cfr.
s.i.t. rese da [redacted] in data 16.12.2013 e dichiarazioni spontanee rilasciate da
[redacted] in data 17.12.2013).

Il teste oculare quando è stato sentito a s.i.t., forniva alla polizia locale la foto della Lancia
Delta coinvolta nel sinistro scattata con il proprio telefonino grazie alla quale è stato così
possibile estrarre il numero di targa del veicolo (cfr. s.i.t. rese in data 16.12.2013)

Da accertamenti effettuati a mezzo banca dati (MCTC), l'autovettura in questione risultava
essere intestata a [redacted] il quale contattato successivamente al telefono,
riferiva agli operanti che alla guida del veicolo in questione vi era la propria madre,

Sentita telefonicamente e presso il Comando, ella ammetteva la propria responsabilità del
sinistro, asserendo di aver urtato lievemente la Fiat 500, riferendo altresì che quel giorno aveva
necessità di andare a prendere il nipote a scuola, e che si era allontanata dopo aver fotografato la
targa del veicolo.

F [redacted] ha inoltre rappresentato che scendendo dal veicolo al fine di constatare l'accaduto, ella
veniva subito aggredita dalla [redacted] di averle distrutto la macchina, riferendo di essere stata
contrastata anche fisicamente dalla [redacted] allorquando si era apprestata a risalire in macchina,
e che prima di allontanarsi aveva comunque accertato che la conducente della Fiat 500 stesse
bene.

Dagli atti emerge pacificamente che nell'occasione il 118 è stato chiamato da [redacted]

Va altresì evidenziato che nel corso del processo, [redacted] ha rappresentato che
le aveva chiesto scusa per quanto era successo il giorno dell'incidente, asserendo peraltro che
l'imputata, dopo il tamponamento, si era comunque fermata a constatare l'accaduto, e che
entrambe erano molto tese e spaventate. Ha inoltre dato atto di aver ottenuto per le lesioni subito
un risarcimento danni sia dall'assicurazione, che da parte della stessa imputata, e di voler
revocare la propria costituzione in giudizio quale parte civile.

Tanto premesso, occorre osservare che, in tema di sentenza predibattimentale, l'art. 469 c.p.p.
dispone che il Giudice debba emettere sentenza di non doversi procedere in caso di mancanza di
una condizione di procedibilità, di estinzione di reato, e, da ultimo, in caso della sussistenza della
causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., "salvo quanto previsto dall'art. 129, comma
2, c.p.p."

Secondo costante giurisprudenza di legittimità, il Giudice, pur in presenza delle di una delle
suddette condizioni, deve pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, 2 comma, c.p.p.,
soltanto nel caso in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del

medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabili, quando, cioè la valutazione del Giudice si risolve più una constatazione, ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di approfondimento e di accertamento. In tal senso, Cass. Sezioni unite, n. 35490 del 2009.

Si aggiunge che per "evidenza" si intende la manifestazione di una verità processuale chiara, manifesta e obiettiva, che ogni dimostrazione appare superflua, così concretizzandosi qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre a un correlato immediato accertamento.

Si osserva altresì che la declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. può avvenire anche nel "predibattimento".

L'ipotesi è espressamente prevista dal d.lgs., all'art. 3, che modifica l'art. 469 c.p.p. ("proscioglimento prima del dibattimento"), mediante l'aggiunta del comma 1-bis, che prevede: "la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare".

La formulazione del comma 1-bis dell'art. 469 c.p.p., tuttavia, potrebbe far sorgere dubbi circa il coordinamento con il co. 1 dello stesso articolo. In particolare, il primo comma prevede che il giudice possa emettere la sentenza di non luogo a procedere (se l'azione penale non doveva essere esercitata o non deve essere proseguita, ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento) *sentiti il p.m. e l'imputato, e se questi non si oppongono*.

È corretto ritenere, risolvendo i dubbi di coordinamento tra le due norme, che il co. 1-bis, limitandosi a precisare che la sentenza di non doversi procedere deve essere pronunciata "previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare", ha inteso evitare che il potere di veto, attribuito dal comma 1 ai soggetti necessari del processo, si potesse automaticamente estendere anche alla persona offesa, soggetto il cui eventuale dissenso non ostacola la pronuncia.

Ciò posto, nel disaminare le prove acquisite si ritiene che esse non evidenziano un quadro di manifesta insussistenza del fatto o di non colpevolezza "ictu oculi" dell'imputata, anzi restituiscono un quadro chiaramente indicativo della penale responsabilità dell'imputata per il fatto ascritto in rubrica.

Risulta pacifico infatti dagli atti di causa che _____ ha tenuto un comportamento collegabile all'incidente stradale occorso in data 16.12.2013 ai danni di _____ a causa del quale ella ha subito lesioni. E' altrettanto provato che la prevenuta a seguito dell'incidente non ha adottato tutte le cautele necessarie a limitare il danno occorso alla vittima, giacché ha chiaramente sottovalutato il malessere lamentato dalla p.o. (malessere peraltro pienamente conosciuto dall'imputata per come risulta dalle dichiarazioni rese dalla medesima alla Polizia locale), ritenuto da _____ esagerato rispetto al lieve tamponamento occorso; ed è altrettanto provato in atti che la prevenuta si è allontanata dal luogo dell'incidente senza prestare la necessaria assistenza alla p.o., che in specie aveva riportato le lamentale lesioni, a nulla valendo le circostanze che ella si era fermata subito dopo l'incidente, né di aver fotografato la targa della macchina della p.o., o che si è allontanata dal luogo dell'incidente in quanto la _____ ha avuto nei suoi confronti un comportamento aggressivo, perché ragionevolmente preoccupata per i danni subiti dalla propria vettura.

E' indubbio infatti che con la propria condotta _____ abbia pienamente integrato il reato contestato dall'accusa, in quanto ella a seguito del sinistro ha certamente avuto la possibilità di percepire direttamente il danno patito dalla p.o., peraltro dalla stessa chiaramente lamentato con l'imputata, e che nonostante ciò, è pacifico che _____ non ha adempiuto all'obbligo di prestare assistenza.

Tanto premesso in punto di fatto e di diritto, risulta tuttavia condivisibile la richiesta delle parti volta a sollecitare l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dal nuovo articolo 131 bis c.p., introdotto con il D.lgs. n. 28/2015.

Anzitutto si osserva che la norma in questione si applica i soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola e congiunta alla predetta pena.

I criteri di determinazione della pena sono indicati dal comma 4, il quale statuisce che si tiene conto delle circostanze, a eccezione di quelle per le quali la legge stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale. In tale ultimo caso non si tiene conto del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p.

Il comma 5 chiarisce che la non punibilità si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Nel caso di specie, si procede per il reato di mancata osservanza dell'obbligo di prestar assistenza occorrente alle persone ferite in incidente stradale, sanzionato con la reclusione fino a tre anni, e dunque pena sanzionatoria inferiore ad anni cinque, che rientra pienamente nella cornice edittale stabilita dall'art. 1 dell'art. 131 bis c.p.

In secondo luogo, si evidenzia che il caso di specie non rientra in una delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 131-bis c.p.

Invero, nella fattispecie in esame, l'imputata ha tenuto una condotta che, per le concrete modalità di realizzazione, non rientra in alcuno dei casi in cui la norma esclude che l'offesa possa ritenersi di particolare tenuità.

La nuova disposizione prevede, infatti, quali condizioni per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale delle disposizioni, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Quanto alla non abitualità del comportamento, va preliminarmente escluso che il caso oggetto del presente procedimento rientri in una delle ipotesi di esclusione di cui al co. 3 dell'art. 131-bis non vi è dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza.

Dal certificato penale non risultano precedenti a carico dell'imputata: infatti persona ultrassessantenne incensurata e la condotta tenuta dalla stessa risulta essere isolata del tutto eccezionale ed episodica.

Quanto alla valutazione dell'indice criterio (così definiti dalla relazione allegata allo schema decreto legislativo) della particolare tenuità dell'offesa, occorre precisare che esso si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", costituiti dalla modalità della condotta e dall'esiguità del danno del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cp (natura, specie, mezzi, oggetto tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato a persona offesa del reato, intensità del dolo o grado della colpa).

Come sottolineato di recente dalla Corte di Cassazione (sent. 8 aprile 2015 n. 15449), *richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista "l'indice-criterio" della particolare tenuità dell'offesa e, con questo coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità*.

In particolare, potranno ritenersi non punibili soltanto quei comportamenti (non abituali) e sebbene, non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati risultino di modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale.

Così delineati gli "indici requisiti" della nuova causa di non punibilità, va osservato l'offensività della condotta oggetto del capo d'imputazione, avuto riguardo alla modalità

esecuzione della stessa e alla gravità del danno o del pericolo, valutati sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., possono senza dubbio configurarsi di entità modesta.

Quanto alle modalità della condotta, occorre sottolineare che l'imputata non ottemperando all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente a _____ ha sì tenuto un comportamento penalmente rilevante e lesivo nei confronti della persona offesa, che, tuttavia, sebbene non inoffensivo, può ritenersi di modesta entità e complessivamente di scarsa offensività, in quanto non è stato caratterizzato dall'utilizzo di strumenti particolarmente insidiosi e lesivi, né eseguito con modalità tali da connotare la condotta espressione di un gesto gratuito, o determinata da motivi abietti e futili o di particolare disvalore.

Per come è emerso dagli atti, si è trattato, invero, di un gesto condizionato dalle circostanze in cui si è verificato, ovverosia nell'immediatezza di un comportamento tenuto dalla persona offesa che l'imputata ha percepito essere aggressivo, e a far ritenere a _____, tra l'altro, che il lieve tamponamento occorso non poteva causare danni o ferite alla _____ o comunque danni che potessero necessitare di assistenza.

Quanto all'elemento soggettivo, si ravvisa in specie un dolo d'impeto, scatenato dall'aver assistito immediatamente prima al comportamento impetuoso della persona offesa che l'aveva accusata di averle distrutto la macchina.

L'imputata, infatti, non ha posto in essere una condotta premeditata, né animata dalla diretta volontà di ledere la persona offesa.

Non sussistono in specie altre ipotesi di esclusione della particolare tenuità dell'offesa: invero dagli atti non emergono condotte di crudeltà o sevizie o eventi lesivi di vita o dell'integrità della persona, incompatibili con il reato posto in essere dall'imputata.

Va altresì evidenziato che in specie sussiste il presupposto della particolare tenuità dell'offesa anche sotto il profilo dell'entità del danno cagionato con la condotta dell'imputata.

Con riferimento all'esiguità del danno cagionato occorre sottolineare che non emergono elementi in atti che consentano di ritenere che la persona offesa abbia riportato lesioni gravi: il verbale di Pronto soccorso riferisce solo una "distorsione cervico- dorsalgia", e nulla di obiettivo.

Tra l'altro non risulta che la persona offesa sia stata sottoposta ad alcun esame diagnostico, né radiografico, e in specie, anche i valori pressori risultavano essere nella norma.

Non risulta neppure che alla stessa sia stato posizionato alcun tutore, né la prescrizione del collare di Schanz. Né peraltro risulta che la p.o. sia stata trattenuta in ospedale per più di sei ore.

Va inoltre evidenziato che _____ è entrata con il codice verde ed è uscita con il codice bianco, che notoriamente riguarda i pazienti che non hanno bisogno di rivolgersi al Pronto soccorso.

Dati clinici che portano ragionevolmente a ritenere che in specie la condotta dell'imputata ha cagionato alla p.o. una lesione di lieve entità.

Va altresì osservato che la lesione subita da _____ risulta essere stata integralmente risarcita dall'assicurazione, e tra l'altro la p.o., in aggiunta, ha anche ricevuto un ulteriore indennizzo spontaneo da parte dell'imputata, che certamente rappresenta un indubbio e positivo elemento di emenda per il comportamento tenuto. Il danno che ne è derivato alla p.o. può dunque ritenersi di esigua entità.

Da quanto sopra esposto, ne deriva quindi che le specifiche modalità della condotta, in uno così il minor grado di pericolo correlato alla stessa, certamente integrano un'offesa particolarmente tenue, con la conseguenza che non sussistono ragioni ostative per escludere l'applicabilità in specie dell'art. 131 bis c.p.

Vi sono quindi le condizioni per una pronuncia, ai sensi dell'art. 469 c.p.p., di non dover procedere nei confronti dell'imputata perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

Tale pronuncia è stata, infatti, richiesta da entrambe le parti e la persona offesa peraltro dopo aver dichiarato che l'imputata le ha chiesto formalmente scusa per l'accaduto, adoperandosi anche

indennizzarla con un ulteriore risarcimento, oltre a quello regolarmente ottenuto dall'assicurazione ha revocato, rinunciandovi, la propria costituzione di parte civile.

PQM

Visto l'art. 469 c.p.p., in relazione all'art. 131 bis c.p.,
dichiara di non doversi procedere nei confronti di
perché non punibile a norma dell'art. 131 bis c.p.

per il reato ascritto

Indica in giorni sessantacinque il termine per il deposito delle motivazioni della presente sentenza.
Così deciso in Milano, 9/11/2015

IL GOTT
(Maria Antonia Versace)

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITATO OGGI
MILANO IL 13/01/16

